

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4388 del 18/09/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA IREN AMBIENTE S.P.A. CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), LOC. MOLINO SOZZANI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4519 del 18/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in Materia Ambientale*";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "*Riforma del sistema regionale e locale*";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

#### Viste:

- l'istanza presentata dalla ditta IREN AMBIENTE S.P.A. (C.F. 01591110356) a questa Autorità competente ai sensi della vigente normativa, acquisita agli atti con prot. n. 47210 del 27/03/2020, perfezionata in data 14/04/2020 con nota prot. n. 54516, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 per il centro di raccolta di rifiuti solidi urbani e assimilabili sito in comune di Castel San Giovanni, Loc. Molino Sozzani, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico (**S1**) di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 53463 del 10/4/2020;

#### Premesso che:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata dalla ditta Iren Ambiente S.p.A. per l'ottenimento del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett.a) del DPR 59/2013 per lo scarico, recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Cavo", costituito dalla miscelazione di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, di acque meteoriche di copertura (pluviali) e di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del centro;
- con note di prot. IA004804-P del 03/07/2020 (prot. ARPAE n. 96048 del 3/7/2020) e prot. IA005375-P del 24/07/2020 (prot. ARPAE n. 106947 del 24/7/2020) è stata acquisita la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta;

- con nota del 5/08/2020 prot. n. 113409, il Servizio Territoriale di Arpae ha ritenuto la documentazione integrativa inviata dalla ditta con le note succitate non soddisfacente e carente delle informazioni utili all'espressione di un compiuto parere in merito allo scarico S1 di acque di prima pioggia, seconda pioggia e acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, rilevando motivi ostativi al rilascio dell'AUA;
- con nota del 26/8/2020 prot. n. 122394 è stata trasmessa alla ditta IREN AMBIENTE S.P.A. la comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990, indicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA e interrompendo i termini del procedimento, precisando altresì che eventuali chiarimenti/osservazioni, qualora ritenuti utilmente validi per non procedere con l'adozione del provvedimento di diniego, sarebbero stati considerati integrativi e a supporto dell'istanza;

**Atteso che:**

- entro il termine di dieci giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990, con nota prot. IA006256-P del 4/09/2020 (prot. Arpae n. 127178 del 4/09/2020), è pervenuta la documentazione integrativa inviata dalla ditta IREN AMBIENTE S.P.A., dalla quale si evince che, al fine di eliminare l'immissione dello scarico domestico nell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia, non verrà più utilizzato il servizio igienico presente, ma verrà posizionato un bagno chimico i cui reflui verranno gestiti come rifiuti;
- con nota del 11/9/2020 prot. n. 130680 il Servizio Territoriale di Arpae, valutati i nuovi elementi istruttori forniti dalla ditta, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo scarico oggetto dell'istanza di AUA;

**Considerato che:**

- a seguito della sostituzione del servizio igienico esistente con un bagno chimico, viene generato un solo scarico di acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento del piazzale impermeabilizzato scoperto di pertinenza delle aree di stoccaggio rifiuti, che recapita nel corpo idrico superficiale denominato Rio Cavo;
- le acque vengono trattate mediante un sistema di prima pioggia (garantito per il trattamento di una superficie fino a mq. 5000) costituito da un pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo ed un disoleatore con filtro a coalescenza (mod. COALA 10 – Sodano Engineering S.r.l.);
- il pozzetto di controllo/ispezione è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia, come rappresentato nella "All. 1 Tav. 3 – Planimetria dell'impianto – Revisione Settembre 2020" trasmessa con le integrazioni all'istanza di AUA;
- le acque di seconda pioggia recapitano separatamente nel Rio Cavo;
- i reflui del bagno chimico saranno periodicamente conferiti come rifiuti a ditta specializzata;

**Ritenuto che** la documentazione integrativa presentata dalla ditta e acquisita agli atti con prot. 127178/2020 consenta il superamento dei motivi ostativi comunicati, ex art. 10 bis L. n. 241/1990, con la succitata nota prot. n. 122394/2020 e che, in relazione all'istruttoria condotta, sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Visti** gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta IREN AMBIENTE S.P.A. (C.F. 01591110356), con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n. 22, per il Centro di raccolta rifiuti (CDR) sito in Loc. Molino Sozzani – Castel San Giovanni, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (**S1**) di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
2. **di impartire, per lo scarico S1 di prima pioggia**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Cavo", le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare costantemente, nel pozzetto di campionamento fiscale posizionato a valle dell'impianto di trattamento, i limiti stabiliti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in acque superficiali, per i parametri COD, Idrocarburi Totali e Solidi Sospesi Totali;
- b) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulla rete di raccolta delle acque di scarico, compreso quello atto ai prelievi di legge, dovranno essere sempre accessibili; in particolare il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un'agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- c) l'area interessata dall'impianto di trattamento venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- d) venga garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sopra citati sistemi di trattamento, prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza;
- e) al fine di mantenere un corretto rendimento depurativo dovranno essere asportati periodicamente i fanghi e gli oli provenienti dai sistemi di depurazione, i filtri a coalescenza dovranno essere puliti o sostituiti con regolarità;
- f) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati e lo smaltimento dei rifiuti di risulta dei sistemi di trattamento dei reflui nonché di pulizia della rete fognaria, dovrà avvenire mediante Ditte debitamente autorizzate e gestiti secondo gli adempimenti previsti dalla Normativa vigente in materia di rifiuti;
- g) la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di trattamento, compresa l'asportazione dei fanghi e/o degli oli dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo, così come la documentazione relativa allo smaltimento dei reflui prodotti dal bagno chimico;
- h) le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di prima pioggia non dovranno essere in alcun modo interessate né da attività lavorative né da deposito di rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
- i) i volumi di acque reflue da depurare avviati all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia non dovranno in alcun caso risultare superiori alla massima potenzialità depurativa prevista per gli stessi.
- j) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Castel San Giovanni e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- k) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

### 3. di fare salvo che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

### 4. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso alla ditta, al Comune di Castel San Giovanni e al Servizio Territoriale di Arpae anche ai fini delle attività di controllo ;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del presente provvedimento;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**